



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 233/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELECAMPIONE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE N. 10 ANNO 2016 N° PROC. 10/2016 DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge regionale Lombardia, del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata - cont. n. 10 anno 2016 n° proc. 10/2016 - in data 22 agosto 2016 e notificata in pari data alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telecampione*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 giugno 2016. In particolare, in fascia oraria non consentita, sul predetto servizio di media audiovisivo sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo ( es. con codice 899), nel corso delle quali i conduttori hanno invitato i telespettatori a utilizzare le numerazioni telefoniche stesse, per ricevere la previsioni del gioco del lotto. Nel corso della trasmissione delle predette televendite i conduttori, tra l’altro, sono ricorsi a espressioni del tipo “*io ..... quando vengo in diretta è perché sono sicura di far vincere il pubblico*” e “*i miei cristalli non sono stati mai così chiari, così limpidi, così solari è da qui che vengono le mie certezze da questi cristalli che mi hanno dato una quaterna, quattro numeri speciali su Milano*”.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 37 del 29 settembre 2016, ha approvato la relazione istruttoria in ordine alla violazione delle disposizioni normative sopra citate da parte della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telecampione*”.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

Ad esito dell’istruttoria svolta, la società sopra menzionata è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita (comma 3), di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo e si è indotto i telespettatori a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 1), e, al contempo, con espressioni del tipo sopra riportate si è tratto in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e si è ricorso a forme di sfruttamento della superstizione ovvero della credulità, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2);

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 5-ter ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto (comma 1), che le predette televendite non devono trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nella stessa giornata e in più giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievole a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale/nazionale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2014 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare

l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telecampione*" - codice fiscale 04638240962 - con sede legale in Roma al Viale Parioli n. 40, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 233/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 233/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 dicembre 2016

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi